Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 8 giugno 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il 29 maggio 1956, alle ore 11,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il sig. Nathan Barnes, Ministro plenipotenziario e Inviato straordinario di Liberia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ministro plenipotenziario e Inviato straordinario di Liberia.

(2567)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Ricompense al valor militare

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il nono ed ultimo comma dell'art. 87 della Costituzione;

Sentito il parere della Commissione militare consultiva unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per la Difesa;

Decreta:

Art. 1.

Sono concesse le sottonotate decorazioni al valor militare:

« *Alla memoria* ».

MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE

Comando 2ª Flottiglia M.A.S. (M.A.S. 531).

RIZZO DI GRADO Giorgio fu Luigi e di Marinaz Giuseppina, nato a Pegli (Genova) il 5 novembre 1921, sottotenente di vascello:

« Giovane comandante di M.A.S. destinato a squadriglia operante nelle acque della Sicilia, in occasione di attacco aereo nemico a motozattera carica di benzina, con brillante iniziativa prendeva il mare con pochi audaci per recare soccorso all'unità incendiatasi e, nonostante il contrasto aereo nemico ed il divampare del combustibile in fiamme, riusciva, in cooperazione con altro M.A.S., a trarre in salvo buona parte dell'equipaggio prima che il natante affondasse in un mare di fuoco. Successivamente si distingueva ancora per capacità ed alto spirito combattivo in ardue missioni di guerra fino a che la squadriglia, in seguito all'evacuazione della Sicilia, si trasferiva nell'Alto Tirreno per proseguire la lotta. Sorpreso dall'armistizio con l'unità ai lavori, provvedeva ad inutilizzarla maggiormente e, fedele al giuramento prestato, raggiungeva un Comando marina insulare del territorio nazionale libero. Nel corso di attacco aereo tedesco, la morte troncava il suo giovanile slancio, teso a porsi sulla scia della tradizione paterna ».
(Portoferraio, 16 settembre 1943).

Torpediniera « Uragano ».

FORMICOLA Ciro di Ferdinando e di Tommaro Concetta, nato a Resina (Napoli) il 16 giugno 1891, capitano C.E.M.M. (S.M.):

« Ricoverato in ospedale s'imbarcava volontariamente su torpediniera di scorta ad importante convoglio in acque aspramente contrastate dall'avversario. Colpita l'unità da insidia subacquea, si prodigava per fronteggiare la situazione aggravata dallo stato del mare. Vista vana ogni possibilità di ovviare alle numerose vie d'acque, coadiuvava fino allo ultimo istante il comando di bordo nel disporre l'imbarco dei superstiti sui pochi mezzi di salvataggio ancora efficienti, scomparendo in mare con l'unità ».
(Canale di Sicilia, 3 febbraio 1943).

In commutazione della medaglia di bronzo al valor militare « alla memoria » conferita con decreto Presidenziale 24 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1952, registro n. 2 Difesa-Marina, foglio n. 114.

Comando militare seconda zona Napoli.

BERTAZZONI Guglielmo di Carlo e di Poleghini Liberata, nato a Mantova il 28 giugno 1921, cannoniere O., matricola 55893/Chioggia.

« Componente di un gruppo di militari, che all'armistizio con fiera determinazione prendevano volontariamente parte attiva alla difesa della città contro le truppe tedesche, nel corso di uno scontro col nemico veniva catturato ed, in pubblica piazza, immediatamente passato per le armi. Prima di cadere, colpito da una raffica di mitra con serena fermezza gridava rivolto agli astanti: « per l'Italia così si muore! Viva l'Italia! ».

(Napoli, 15 settembre 1943).

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1955

GRONCHI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1955
Registro n. 42 Difesa-Marina, foglio n. 135. — BONATTI

(2193)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 gennaio 1956, n. 483.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Maria SS.ma Immacolata, in frazione Chiesanuova del comune di Sannicola (Lecce).

N. 483. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Gallipoli in data 26 maggio 1943, integrato con postille rispettivamente del 23 maggio e dell'8 ottobre 1955, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma Immacolata, in frazione Chiesanuova del comune di Sannicola (Lecce) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1956
Atti del Governo, registro n. 98, foglio n. 1. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 marzo 1956, n. 484.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'istituzione della Cappellania dell'Addolorata, con sede nella Cappella omonima, in località Cascine del comune di Pont Saint Martin (Aosta).

N. 484. Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Aosta in data 1° febbraio 1953, relativo alla istituzione della Cappellania dell'Addolorata, con sede nella Cappella omonima, in località Cascine del comune di Pont Saint Martin (Aosta), con la dote costituita dai beni provenienti dall'eredità relitta dal fu Giuseppe Capra, situati nei comuni di Pont Saint Martin e di Perloz (Aosta).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1956
Atti del Governo, registro n. 98, foglio n. 2. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 aprile 1956, n. 485.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli, con sede nella Chiesa di Sant'Agostino, nel comune di Manduria (Taranto).

N. 485. Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Oria in data 7 gennaio 1928, integrato con postilla senza data e con due dichiarazioni rispettivamente del 10 e 30 maggio 1955, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli, con sede nella Chiesa di Sant'Agostino nel comune di Manduria (Taranto) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Sant'Agostino, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1956
Atti del Governo, registro n. 98, foglio n. 3. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 aprile 1956, n. 486.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Domenico, in Corato (Bari).

N. 486. Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Domenico, in Corato (Bari).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1956
Atti del Governo, registro n. 98, foglio n. 4. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 giugno 1956.

Passaggio della gestione dell'acquedotto di Ravanusa (Agrigento) all'Ente Acquedotti Siciliani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.) nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione 9 maggio 1953, n. 32, del Consiglio comunale di Ravanusa (Agrigento), resa esecutiva il 26 maggio 1953, con la quale veniva deliberato il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto di quel Comune;

Vista la deliberazione 5 giugno 1954, n. 40, del commissario straordinario dell'Ente Acquedotti Siciliani, con la quale si è chiesto che venga affidata la gestione allo stesso dell'acquedotto civico di Ravanusa;

Vista la deliberazione 25 febbraio 1955, n. 102, del Consiglio di amministrazione del predetto Ente, con la quale viene ratificata la precedente deliberazione 5 giugno 1954, n. 40, del commissario straordinario dell'Ente medesimo;

Vista la convenzione 19 novembre 1953, in base alla quale la gestione dell'acquedotto del comune di Ravanusa passa allo Stato e viene affidata all'E.A.S.;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del comune di Ravanusa (Agrigento).

Art. 2.

La gestione stessa viene affidata all'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.) a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 3.

Sono, altresì, approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione secondo la convenzione 19 novembre 1953, citata nelle premesse.

Art. 4.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1955

GRONCHI

SCELBA — ROMITA — GAVA

(2594)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1956.

Revoca del decreto Ministeriale 25 giugno 1954, con il quale era stato disposto, ai sensi della legge 10 gennaio 1952, n. 9, il trasferimento parziale dell'abitato di Spinazzola in provincia di Bari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 10 gennaio 1952, n. 9;

Visto il decreto Ministeriale in data 25 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio successivo, al registro n. 24 Lavori pubblici, foglio n. 161, con il quale è stato disposto, a termini della citata legge 10 gennaio 1952, n. 9, il trasferimento a cura e spese dello Stato dell'abitato di Spinazzola, in provincia di Bari, limitatamente alla zona indicata in rosso nella planimetria 15 marzo 1954, in dipendenza di movimento franoso causato dalle alluvioni dell'estate-autunno 1951;

Ritenuto che, a seguito di studi geologici effettuati nella zona in frana, è risultato non opportuno il trasferimento parziale del detto abitato di Spinazzola, in quanto, trattandosi di un lento movimento franoso non ingenerato da fenomeni franosi a carattere geologico, all'arresto del movimento franoso medesimo si può provvedere con opere di consolidamento;

Sentito al riguardo il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche, con sede in Bari;

Ritenuto che, pertanto, deve farsi luogo alla revoca del decreto Ministeriale in data 25 giugno 1954;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale in data 25 giugno 1954, con il quale è stato disposto il trasferimento parziale dell'abitato di Spinazzola in provincia di Bari ai sensi della legge 10 gennaio 1952, n. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1956

Il Ministro per i lavori pubblici
ROMITA

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1956
Registro n. 16 Lavori pubblici, foglio n. 168

(2566)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1956.

Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta dell'11 febbraio 1956;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di sei mesi, la importazione temporanea delle seguenti merci per gli scopi controsegnati:

Qualità della merce	Scopo per il quale l'importazione temporanea è consentita	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
1. Autoveicoli completi	Per la sostituzione della carrozzeria	—	1 anno
2. Heptacloro	Per la fabbricazione di insetticidi, domestici ed agricoli, liquidi ed in polvere	kg. 100	6 mesi
3. Malathion	Per la fabbricazione di insetticidi, domestici ed agricoli, liquidi ed in polvere	kg. 100	6 mesi

Art. 2.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, istituite o già prorogate con i controseguati provvedimenti:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Borato di calcio greggio, o borato di sodio e calcio greggio, per la fabbricazione di borace comune o di acido borico (con validità fino al 21 marzo 1956)	Decreto Ministeriale 30 giugno 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 21 settembre 1955)	22 marzo 1956	21 settembre 1956
2. Burro di cacao, per essere rilavorato, e cioè sottoposto a decantazione, purificazione e filtraggio (con validità fino al 17 marzo 1956)	Decreto Ministeriale 8 settembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 15 dicembre 1955)	18 marzo 1956	17 settembre 1956
3. Paglia artificiale in lamette denominata « Visca Ratujal e Pontova », per la fabbricazione di cappelli e di tessuti per cappelli (con validità fino al 5 marzo 1956)	Decreto Ministeriale 3 agosto 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 19 ottobre 1955)	6 marzo 1956	5 settembre 1956
4. Xilolo raffinato, per la fabbricazione di insetticidi per l'agricoltura e per la disinfestazione di comunità, aggregati urbani, ecc. (con validità fino al 21 marzo 1956)	Decreto Ministeriale 30 giugno 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 21 settembre 1955)	22 marzo 1956	21 settembre 1956

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 marzo 1956

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1956
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 235. — BENNATI

(2563)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1956.

Sostituzione del segretario della Commissione nazionale per lo studio delle questioni demandate ai Comitati consultivi internazionali telefonico e telegrafico.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1956, registro n. 5 Ufficio riscontro poste, foglio n. 216, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 marzo 1956, n. 62, relativo alla istituzione della Commissione nazionale per lo studio delle questioni tecniche, di esercizio e di tariffe demandate fino al 1959 alle Commissioni di studio delle assemblee plenarie dei Comitati consultivi internazionali telegrafico e telefonico, sostituiti dal 1° gennaio 1957 da un unico Comitato consultivo internazionale telegrafico-telefonico;

Visto che l'ultimo capoverso dell'art. 3 di detto decreto Ministeriale dispone che la eventuale sostituzione di membri della Commissione nazionale sopra indicata è disposta con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del cav. uff. Amedeo Ceruti, nella sua funzione di segretario della Commissione e della Sezione telegrafica di essa;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° aprile 1956 il cav. uff. Amedeo Ceruti, segretario della Commissione nazionale per lo studio delle questioni sopra indicate, è sostituito nelle suddette funzioni dal sig. Andrea Caruso.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 marzo 1956

Il Ministro: BRASCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1956
Registro n. 13 *Ufficio riscontro poste, foglio n.* 112

(2595)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1956.

Emissione di due francobolli da L. 6 e da L. 15 della serie ordinaria.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Ministeriale 6 febbraio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1953, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di otto francobolli ordinari di formato ridotto;

Riconosciuta l'opportunità di integrare tale serie con altri due valori;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di due francobolli ordinari del valore rispettivamente di L. 6 e L. 15.

Art. 2.

Con separato decreto saranno precisate le caratteristiche tecniche dei valori di cui al precedente art. 1

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 aprile 1956

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BRASCHI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1956
Registro n. 16 Ufficio riscontro poste, foglio n. 58. — FAGGIANI

(2597)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1956.

Riduzione del 50 % sul diritto di assegno per la spedizione eseguita dalle Case editrici e librarie di libri sotto-fascia e a mezzo pacchi postali entro determinati limiti di valore e di peso.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 89 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visti gli articoli 268, 269 e 270 del regolamento dei servizi postali, titolo preliminare e parte 1ª, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visti i decreti Ministeriali 28 marzo 1946 e 25 luglio 1950, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133-6 del 10 giugno 1946, e n. 202 del 4 settembre 1951, concernenti riduzioni di tariffa per i pieghi sottofascia e per i pacchi postali, spediti da Case editrici o librarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1955, n. 1099;

Riconosciuta l'opportunità di estendere anche al diritto di assegno riduzioni tariffarie per i pieghi sottofascia e per i pacchi postali, contenenti libri, spediti da Case editrici e librarie;

Decreta:

Articolo unico.

Alle Case editrici e librarie è accordata la riduzione del 50 % sul diritto di assegno, limitatamente ai valori non eccedenti lire 30.000, per la spedizione di libri, mediante pieghi sottofascia di peso non superiore a settecento grammi e mediante pacchi postali fino al peso di 20 chilogrammi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 aprile 1956

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BRASCHI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1956
Registro n. 16 Ufficio riscontro poste, foglio n. 59. — FAGGIANI

(2596)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1956.

Soppressione dell'Ufficio scambi commerciali stralcio di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella per la circoscrizione degli Uffici del registro, approvata con decreto Ministeriale 26 luglio 1937, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 30 gennaio 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 marzo 1940, n. 57, recante sdoppiamento dell'Ufficio scambi commerciali di Roma in « Ufficio scambi commerciali stralcio » e « Ufficio registro imposta generale sull'entrata », con le relative tabelle dei servizi di competenza;

Ritenuta l'opportunità di sopprimere l'« Ufficio scambi commerciali stralcio » di Roma a seguito del totale espletamento delle pratiche ad esso affidate;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, e l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083;

Decreta:

L'Ufficio scambi commerciali stralcio di Roma è soppresso.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 maggio 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1956
Registro n. 11 Finanze, foglio n. 282. — BENNATI

(2609)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1956.

Soppressione dell'Ufficio del registro riscossione imposta sul plusvalore titoli azionari di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella per la circoscrizione degli Uffici del registro, approvata con decreto Ministeriale 26 luglio 1937, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 20 luglio 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 settembre 1941, n. 212, col quale venne disposto lo sdoppiamento dell'ufficio « Imposte in surrogazione » di Roma nei due uffici « Imposte in surrogazione » e « Ufficio registro riscossione imposta plusvalore titoli azionari », con le relative tabelle dei servizi;

Visto il regio decreto-legge 15 luglio 1941, n. 647, col quale venne istituita una imposta sul plusvalore dei titoli azionari e il regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1014, istitutivo della « sovrimposta sulla negoziazione dei titoli azionari »;

Visto il regio decreto-legge 4 dicembre 1942, n. 1398, che abolì l'imposta sul plusvalore dei titoli azionari;

Vista la legge 4 luglio 1950, n. 435, che abolì la sovrimposta sulla negoziazione dei titoli azionari;

Ritenuta l'opportunità, in dipendenza dei cennati provvedimenti di abolizione dei suddetti tributi, di sopprimere l'Ufficio registro riscossione imposta plusvalore titoli azionari di Roma, e di affidare lo stralcio delle residue pratiche in atto pendenti, all'Ufficio imposte in surrogazione di Roma;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, e l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083;

Decreta:

L'Ufficio del registro riscossione imposta sul plusvalore titoli azionari di Roma è soppresso.

Le attribuzioni relative, stabilite dalla tabella annessa al decreto Ministeriale 20 luglio 1941, vengono devolute, per la gestione stralcio, all'Ufficio imposte in surrogazione di Roma.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 maggio 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1956
Registro n. 11 *Finanze, foglio n.* 283. — BENNATI

(2608)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1956.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa di consumo e lavoro « La Cittadina », con sede in Genzano di Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria eseguita alla Cooperativa di consumo e di lavoro « La Cittadina » di Genzano di Roma, in data 24 settembre 1955, da cui emergono varie irregolarità amministrative e attività insufficienti per il pagamento dei debiti;

Vista l'istanza del presidente della Cooperativa in parola in data 9 dicembre 1955, con la quale, constatata l'impossibilità di risanare la situazione economico-finanziaria dell'Ente chiede la messa in liquidazione coatta amministrativa della società;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Vista la nota 25 febbraio 1956, n. 110925, del Prefetto di Roma;

Ritenuta la necessità di provvedere;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa di consumo e di lavoro « La Cittadina », con sede in Genzano di Roma, costituita con atto 3 marzo 1945 del notaio Giuseppe Intersimone, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il gen. Ercole Ercoli, è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Art. 2.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione, previsto dall'art. 198 decreto citato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 maggio 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(2606)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1956.

Iscrizione nella tariffa generale dei tabacchi lavorati esteri della sigaretta di produzione americana denominata « Embassy filter king size ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul Monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato nella seduta del 17 aprile 1956;

Decreta:

Con effetto dall'11 giugno 1956 viene iscritta nella tariffa generale dei tabacchi lavorati esteri la sottoindicata sigaretta di produzione americana e ne viene fissato come segue il prezzo di vendita al pubblico

sigaretta « Embassy filter king size »: Lit. 20.000 il kg. convenzionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 maggio 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1956
Registro n. 2 *Monopoli, foglio n.* 51. — TAFURI

(2603)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1956.

Iscrizione nella tariffa generale dei tabacchi lavorati esteri della sigaretta di produzione svizzera denominata « Domino king ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul Monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato nella seduta del 17 aprile 1956;

Decreta:

Con effetto dall'11 giugno 1956 viene iscritta nella tariffa generale dei tabacchi lavorati esteri la sottoindicata sigaretta di produzione svizzera e ne viene segnato come segue il prezzo di vendita al pubblico:

sigaretta « Domino king »: Lit. 18.000 il kg. convenzionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 maggio 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1956
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 52. — TAFURI

(2604)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1956.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona compresa tra la salita di San Barnaba e via Paleocapa, sita nell'ambito del comune di Genova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 2 marzo 1955 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona compresa tra la salita di San Barnaba e via Paleocapa, sita nell'ambito del comune di Genova;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Genova, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce parte integrante del quadro panoramico della città alta e del porto e di completamento della zona comprendente il Santuario di Oregina ed il belvedere di San Barnaba, già vincolati ai sensi della predetta legge;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Genova confinante a nord con l'allineamento perpendicolare via G. Casaccia al primo tornante di via Paleocapa, confine con la zona già vincolata (passo del fossato di San Barnaba); ad est con il tratto di salita San Barnaba (numeri civici 28 *A* e 4 *B*); a sud con l'allineamento perpendicolare a salita San Barnaba a filo del caseggiato indicato col numero civico 24 *B*, fino all'incontro con via Paleocapa; ad ovest con via Paleocapa; allineamento dal primo tornante di via Paleocapa in direzione perpendicolare a via Casaccia, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Genova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 maggio 1956

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Estratto elenco compilato nella seduta del 2 marzo 1955

Verbale n. 27

GENOVA: area compresa tra salita San Barnaba e via Paleocapa.

Riferisce il soprintendente. In una zona al margine di quella vincolata con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 10 dicembre 1953 relativo alle parti alte della città, nelle adiacenze della Chiesa di San Barnaba, è stato presentato in Commissione edilizia un piano di lottizzazione ed il progetto di una costruzione che pregiudicherebbero anche la suddetta zona vincolata. Si è portato all'esame della Commissione provinciale la proposta di vincolo ed i progetti sopracitati con lo scopo di ovviare l'inconveniente sopradetto, mediante la riduzione del volume dei progettati edifici.

Dopo accurato esame della planimetria e delle fotografie della località, acquisiti gli elementi di giudizio e discussa la situazione attuale e futura della zona, la Commissione alla unanimità accoglie la proposta di estendere il vincolo sopra ricordato come da verbale n. 19 della riunione del giorno 26 aprile 1952 delimitando i confini della parte aggiunta come segue:

nord: allineamento perpendicolare via C. Casaccia al primo tornante di via Paleocapa, confine con zona vincolata in precedenza (passo del fossato di San Barnaba);

est: tratto di salita San Barnaba (i numeri civici 28 *A* e 4 *B*);

sud: allineamento perpendicolare a salita San Barnaba a filo del caseggiato indicato col numero civico 24 *B* sino allo incontro con via Paleocapa;

ovest: via Paleocapa, allineamento dal primo tornante di via Paleocapa in direzione perpendicolare a via Casaccia.

Zona antistante il belvedere del Santuario di Oregina e sottostante il belvedere di San Barnaba precedentemente vincolata e da essi visibile, come parte integrante del quadro panoramico della città alta e del porto (art. 1, comma 4).

Legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(2581)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1956, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile successivo, registro n. 5, foglio n. 113, è stato accolto, per la parte che stabilisce la scissione del ruolo tecnico in due ruoli distinti, il ricorso straordinario proposto dall'esperto di 1ª classe dott.ssa Nasti Emma avverso il decreto Presidenziale 10 dicembre 1948, disposto in applicazione dell'art. 6 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274.

(2568)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di « clinica chirurgica generale e terapia chirurgica » e di « radiologia » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano sono vacanti le cattedre di « clinica chirurgica generale e terapia chirurgica » e di « radiologia », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti ai trasferimenti medesimi dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2621)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 128

Corse dei cambi del 7 giugno 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,85	624,85	624,87	624,85	624,82	624,85	624,85	624,85	624,86	624,85
$ Can.	631,125	631,25	631 —	631,125	631,10	631 —	631,50	631,125	631,125	631,25
Fr. Sv. lib.	145,79	145,50	145,77	145,79	145,76	145,79	145,79	145,79	145,79	145,78
Kr. D.	90,45	90,43	90,50	90,47	90,44	90,45	90,48	90,45	90,45	90,45
Kr. N.	87,58	87,55	87,55	87,53	87,55	87,56	87,56	87,65	87,56	87,58
Kr. Sv.	120,88	120,85	120,85	120,85	120,84	120,85	120,865	120,88	120,88	120,85
Fol.	164,45	164,45	164,40	164,39	164,41	164,45	164,42	164,44	164,44	164,45
Fr. B.	12,587	12,58	12,58625	12,58625	12,5837	12,585	12,58125	12,58625	12,58	12,585
Fr. Fr.	178,50	178,52	178,48	178,46	178,45	178,50	178,47	178,51	178,51	178,50
Fr. Sv. acc.	143,40	143.43	143,43	143,39	143,36	143,41	143,39	143,40	143,40	143,37
Lst.	1752,25	1751,375	1751,25	1751,50	1751,25	1752,25	1751,75	1752,25	1752,25	1751,50
Dm. occ.	149,83	149,80	149,83	149,815	149,81	149,81	149,81	149,825	149,82	149,82

Media dei titoli del 7 giugno 1956

Rendita 3,50 % 1906	60,625
Id. 3,50 % 1902	58,60
Id. 5 % 1935	89,075
Redimibile 3,50 % 1934	79,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,35
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82,35
Id. 5 % 1936	95,025
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	94,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	94,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	94,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,35

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 giugno 1956

1 dollaro USA	624,85
1 dollaro Can.	631,312
1 Fr. Sv. lib.	145,79
1 Kr. Dan.	90,475
1 Kr. Norv.	87,545
1 Kr. Sv.	120,857
1 Fol.	164,405
1 Fr. bel.	12,584
100 Fr. Fr.	178,465
1 Fr. Sv. acc.	143,39
1 Lst.	1751,625
1 Marco ger.	149,812

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria . . . Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto . . . . » 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto chimico vacante presso il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Rovigo.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 14 maggio 1955, n. 330/140193, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Rovigo;

Vista la nota del Prefetto di Rovigo, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Tommaso Melluso, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Tommaso Melluso è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Rovigo il vice prefetto dott. Giovanni Scrivano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 31 maggio 1956

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2615)

Sostituzione di componenti della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bari.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 23 giugno 1954, n. 330/140039/12.9, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Bari;

Vista la nota del Prefetto di Bari, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire i professori Giulio Buogo e Riccardo Giusa, collocati a riposo, nella qualità di componenti della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione dei professori Giulio Buogo e Riccardo Giusa, collocati a riposo, sono nominati componenti della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Bari il dott. Luigi Guglielmi, direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Lecce, ed il prof. Walter Giusa, docente in chimica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 1° giugno 1956

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2616)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso per titoli e per esami ad un posto di ricercatore in prova (gruppo A), nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, presso l'Istituto nazionale per le applicazioni del calcolo in Roma.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche;

Dispone:

Art. 1.

E' bandito un concorso ad un posto di ricercatore in prova (gruppo *A*) nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, presso l'Istituto nazionale per le applicazioni del calcolo, in Roma.

Art. 2.

Il concorso è per titoli e per esami. Sono titoli valutabili, oltre quelli di studio e di merito professionale e scientifico, le benemerenze combattentistiche e le ricompense al valor militare.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti della laurea in matematica o in fisica, o in ingegneria.

I concorrenti, alla data del presente bando, debbono avere compiuto il 21° anno di età e non oltrepassato il 40°.

Il suddetto limite di età è elevato:

A) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima, fino al limite massimo di anni 45.

B) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

Non è ammesso al concorso chi, alla data del presente bando, abbia superato il 45° anno di età, anche se in possesso di più requisiti di elevazione. Peraltro ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, e per quello tuttora in servizio e già inquadrato nei ruoli transitori.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze n. 7,

Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Alle domande dovrà essere allegata la documentazione dei titoli valutabili ai sensi del precedente art. 2.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

le generalità;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno, o saranno presentate al Consiglio nazionale delle ricerche, dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal competente ufficio del Consiglio nazionale delle ricerche.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti medesimi concorsi senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Del requisito dell'età gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma dal successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti compresi nella graduatoria generale del concorso che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

Il concorrente dichiarato vincitore dovrà far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, sotto pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento dei limiti di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1), 2) e 3), dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana, della buona condotta e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il personale stabile di ruolo deve presentare, nel termine di cui al precedente comma, una copia integrale dello stato di servizio come previsto dall'art. 7, il titolo di studio ed il certificato medico, ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti. Uguale beneficio è accordato al personale statale che, prima della scadenza del termine dell'art. 4, è stato già inquadrato nei ruoli transitori.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati al Consiglio nazionale delle ricerche, a Ministeri, o ad altri Enti, a qualsiasi titolo.

Art. 7.

Il candidato dichiarato vincitore, dovrà produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, i seguenti documenti, semprechè essi non siano stati già prodotti a corredo della domanda quali titoli valutabili:

A) Titolo di studio:

Diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 3, per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione della stessa, nel termine fissato dal Consiglio nazionale delle ricerche.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 100, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente bando abbia compiuto il 21° anno, e non oltrepassato i limiti massimi stabiliti dal precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero se, nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare.

C) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso dal prefetto o nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

D) Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

E) Certificato dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, e legalizzato dal prefetto.

F) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica, e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

G) Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido ri-

sultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura o il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario o medico condotto.

I candidati potranno essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia del Consiglio nazionale delle ricerche, qualora questi lo ritenga necessario.

H) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica), copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto, certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali dovranno produrre:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo da L. 200, di data non anteriore al bando con le note dell'ultimo quinquennio, ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa), e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma, e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 8.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex-combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali non di ruolo, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti, sempre che essi non siano già stati prodotti a corredo della domanda quali titoli valutabili:

a) gli ex-combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio, mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 della Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex-colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

e) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex-colonie italiane, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi o per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *e*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzati dal prefetto, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante, che il padre o la madre fruiscono di pensione;

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *e*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dei territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), rilasciato, in carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), rilasciato in data non anteriore a quella del bando, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo, dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore al bando, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 5, n. 2, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.

Art. 10.

Gli esami comprendono due prove scritte ed una prova orale.

Per le prove scritte i candidati avranno a disposizione sei ore.

Una prova scritta consisterà nella risoluzione di un problema di analisi matematica o di meccanica razionale.

L'altra prova scritta verterà su di un argomento scelto dal candidato, fra quattro argomenti proposti dalla Commissione, inerenti rispettivamente all'analisi matematica, alla meccanica razionale, alla meccanica applicata, alla fisica moderna.

La prova orale consisterà in un colloquio su uno o più degli argomenti sovra indicati. Sarà tenuto conto della dimostrazione pratica che il candidato dovesse dare, a sua richiesta e con esito favorevole, di saper tradurre in inglese od in tedesco lavori nelle sovra indicate discipline.

Art. 11.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma.

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora fissati per le prove stesse.

Per sostenere le prove, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100, se l'autenticazione è fatta dal sindaco, e di L. 200 se fatta da un notaio. La firma dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, e per la valutazione dei titoli, si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185, e successive disposizioni integrative e modificatrici.

La Commissione giudicatrice dispone complessivamente di 100 punti per le prove d'esame e per i titoli, e di 15 punti supplementari per il servizio militare degli ex-combattenti.

Il numero dei punti da assegnare ai concorrenti non può superare il limite massimo di 100. La ripartizione dei punti tra le prove d'esame ed i titoli è deliberata dalla Commissione nella sua prima adunanza.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che raggiungeranno almeno sei decimi dei voti in ciascuna delle prove scritte.

Art. 13.

Secondo l'ordine di merito, determinato dal voto complessivo assegnato a ciascun candidato, entro il limite massimo di 100 punti, per le prove di esame e per i titoli di merito e combattentistici, la Commissione forma la graduatoria generale del concorso, nella quale saranno inclusi i concorrenti che abbiano riportato almeno i sette decimi dei punti assegnati alle prove, con non meno di sei decimi per ognuna di esse, e che abbiano almeno conseguito sette decimi nella votazione complessiva.

Entro il limite dei posti messi a concorso, la stessa Commissione forma la graduatoria dei vincitori seguendo l'ordine della graduatoria generale, e con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve, preferenze e precedenze.

A parità di merito si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 14.

Le graduatorie del concorso saranno approvate con decreto del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 15.

Il vincitore del concorso sarà ammesso all'impiego ed assunto temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei.

Egli dovrà assumere servizio presso l'Istituto nazionale per le applicazioni del calcolo in Roma, alla data stabilita nel provvedimento. In difetto sarà dichiarato dimissionario di ufficio a norma dell'art. 46, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Durante il periodo di prova, gli sarà corrisposto un assegno mensile pari a un dodicesimo dello stipendio iniziale, oltre gli altri assegni previsti dalle vigenti disposizioni.

Trascorso il periodo suddetto, e sempre che egli abbia ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio d'amministrazione, sarà nominato ricercatore con gli assegni iniziali inerenti a tale qualifica. Se non sarà riconosciuto idoneo verrà licenziato senza alcun diritto a compenso o ad indennità.

Roma, addì 14 maggio 1956

Il presidente: COLONNETTI

(2519)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Campobasso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visti i propri decreti n. 13414, in data 9 aprile 1956, e n. 13415, in data 10 aprile 1956, con i quali è stato provveduto, rispettivamente, alla approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di ufficiali sanitari indetto con precedente decreto n. 37296, in data 22 settembre 1953, ed alla nomina dei vincitori di ciascuna sede messa a concorso;

Vista la rinunzia alla sede di Guglionesi prodotta dal dott. Camillo Perrella in data 17 maggio 1956;

Ritenuta la necessità di nominare altro ufficiale sanitario per la predetta sede, secondo l'ordine di graduatoria dei candidati risultati idonei nel succitato concorso e secondo l'ordine delle preferenze indicate dagli stessi nelle rispettive domande di partecipazione al concorso medesimo;

Visto l'art. 36, del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Leone Vittorio è nominato ufficiale sanitario del comune di Guglionesi ove assumerà servizio entro quindici giorni dalla data di notifica del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Campobasso, addì 21 maggio 1956

Il prefetto: SARRO

(2535)

PREFETTURA DI FIRENZE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 21950 del 12 aprile 1956, con il quale il dott. Borzoni Giorgio veniva nominato titolare della condotta medica di Marcialla del comune di Barberino Val d'Elsa;

Considerato che il precitato sanitario come da lettera del 29 marzo 1956, che trovasi allegata agli atti di ufficio, ha rinunciato alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Visto il risultato delle interpellanze effettuate ai concorrenti che seguono il sanitario nella graduatoria degli idonei;

Atteso che il dott. Tinacci Giorgio 12° classificato, ha chiesto la condotta di Marcialla di Barberino Val d'Elsa;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 21950 del 12 aprile 1956 il dott. Tinacci Giorgio domiciliato a Montespertoli è dichiarato vincitore della condotta di Marcialla di Barberino Val d'Elsa.

Il sindaco di Barberino Val d'Elsa è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Firenze, addì 21 maggio 1956

Il prefetto: BENUSSI

(2573)

PREFETTURA DI FOGGIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto prefettizio n. 7755 del 26 febbraio 1956, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1955;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia, al 30 novembre 1955, è costituita come appresso:

Presidente:

Indraccolo dott. Francesco, vice prefetto vicario.

Componenti:

Raheli dott. Angelo, medico provinciale (grado 6°);

Volpe prof. Amilcare, libero docente in ostetricia e ginecologia;

Bellusci dott. Costantino, specialista in ostetricia;

Degli Esposti Zoboli Elsa, ostetrica condotta titolare.

Segretario:

De Stasio dott. Francesco Paolo,

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Foggia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Foggia.

Foggia, addì 21 maggio 1956

Il prefetto: MENEGHINI

(2556)

PREFETTURA DI CATANIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catania

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n. 55012 in data 18 gennaio 1956, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catania alla data del 30 novembre 1952 e 30 novembre 1953, concorso bandito con precedente decreto prefettizio n. 24444 del 23 maggio 1954;

Visto il successivo decreto prefettizio n. 4867 in data 7 aprile 1956, con il quale il dott. Bisazza Vincenzo è stato dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Adrano;

Ritenuto che il predetto dott. Bisazza ha rinunziato alla predetta condotta e che il dott. Mazzone Salvatore, che lo segue in graduatoria, interpellato al riguardo, ha optato per la condotta veterinaria del comune di Palagonia, cui era stato in precedenza assegnato;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere all'assegnazione della condotta stessa rimasta vacante, al concorrente che segue in graduatoria;

Viste le domande presentate dai concorrenti con la indicazione delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Andaloro Cataldo è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Adrano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della Regione siciliana, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e del Comune interessato.

Catania, addì 16 maggio 1956

Il prefetto: BELLISARIO

(2506)

PREFETTURA DI TREVISO

Esito del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Vittorio Veneto, provincia di Treviso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Visto il proprio decreto n. 15775/Div. san. in data 16 giugno 1953, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami per il posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Vittorio Veneto;

Vista la graduatoria presentata dalla Commissione giudicatrice del concorso medesimo nominata con decreti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica del 28 giugno 1954, n. 340.3/9283, del 28 ottobre 1954, n. 340.3/11796, del 7 marzo 1955, n. 340.3/11796 e del 5 aprile 1955, n. 330.11796;

Visti i verbali relativi ai lavori espletati da detta Commissione e riconosciuti regolari;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, concernente il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Vittorio Veneto;

Rossini dott. Giorgio di Renato, punti 127,35 su duecento.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Treviso, addì 24 maggio 1956

Il prefetto: CASTELLUCCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Visto il proprio decreto n. 15775/Div. san. in data 16 giugno 1953, con il quale è stato indetto il concorso per titoli e per esami per il posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Vittorio Veneto;

Visto il proprio decreto n. 20033/Div. san. in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso al posto di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

Il dott. Rossini Giorgio di Renato, nato a Perugia il 26 luglio 1927, è nominato ufficiale sanitario del comune di Vittorio Veneto.

Il predetto dovrà assumere servizio entro giorni trenta dalla notificazione del presente decreto che sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e del Comune interessato.

Treviso, addì 24 maggio 1956

Il prefetto: CASTELLUCCI

(2576)

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Richiamato il proprio decreto n. 46291 in data 30 dicembre 1955, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli e esami a due posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1955;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici chirurghi di Reggio Emilia e delle Amministrazioni comunali interessate;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie e gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'A.C.I.S.;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta dei comuni di Casina e Vezzano sul Crostolo, vacanti al 30 novembre 1955, è costituita come appresso:

Presidente:
Errichelli dott. Alfonso, vice prefetto.

Componenti:
Bazzicalupo dott. Leopoldo, medico provinciale;
Vozza prof. Francesco, docente universitario in ostetricia;
Manenti dott. Alberto, libero esercente specializzato in ostetricia;
Erminia Migliori, ostetrica condotta titolare.

Segretario: La Perna dott. Salvatore.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e avrà la sua sede in Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Reggio Emilia.

Reggio Emilia, addì 23 maggio 1956

Il prefetto: NICOSIA

(2520)

PREFETTURA DI TARANTO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Taranto al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visto il decreto n. 10658 del 2 aprile 1955, col quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di medico condotto vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1954 e precisamente nei comuni di Taranto e di Martina Franca;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni pervenute dall'Ordine dei medici chirurghi della Provincia e da parte dei Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia è costituita come appresso:

Presidente:
Blasi dott. Alfredo, vice prefetto.

Componenti:
Tedeschi dott. Vincenzo, medico provinciale;
Speziale prof. Vittorio, docente in clinica chirurgica;
Forleo prof. Barbaro, docente in clinica medica;
Pavone dott. Giulio, medico condotto.

Segretario:
Tarsia dott. Vincenzo, segretario di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Taranto, addì 12 maggio 1956

Il prefetto: D'AIUTO

(2450)

PREFETTURA DI FERRARA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visto il decreto prefettizio n. 34116 in data 30 dicembre 1954, con il quale venne bandito il pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nei Comuni della Provincia alla data del 30 novembre 1954;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice ed esaminata la graduatoria dei concorrenti idonei predisposta dalla Commissione stessa a conclusione dei propri lavori;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (modificato dall'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854) e l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei nel concorso indicato in premessa:

1.	Roccati dott. Paris	punti	57,42	su 100
2.	Bagni dott. Corrado	»	56,77	»
3.	Montemezzo dott. Giuseppe	»	55,25	»
4.	Lupi dott. Enzo	»	54,70	»
5.	Toni dott. Osvaldo	»	54,14	»
6.	Amadio dott. Silvano	»	52,30	»
7.	Ricciarelli dott. Gino	»	52,28	»
8.	Lucci dott. Mario	»	52,16	»
9.	Sandoli dott. Mario	»	52,12	»
10.	Nonato dott. Maurizio	»	51,68	»
11.	Zaffi dott. Bruno	»	51,43	»
12.	Bordoni dott. Bruno	»	50,78	»
13.	Culatti dott. Ferruccio	»	50,70	»
14.	Pasqualini dott. Cipriano	»	49,88	»
15.	Pinca dott. Claudio	»	49,74	»
16.	Tamisari dott. Giuseppe	»	49,63	»
17.	Tomasi dott. Iorio	»	49,58	»
18.	Gilli dott. Augusto	»	49,37	»
19.	Lupi dott. Mario	»	49,10	»
20.	Bruno dott. Gianfranco	»	48,88	»
21.	De Bonfioli Cavalcabò dott. Guido	»	48,04	»
22.	Buttelli dott. Mario	»	48,00	»
23.	Malaguti dott. Gigi Carlo	»	47,81	»
24.	Tolomelli dott. Paolo, coniugato e padre di due figlie	»	47,66	»
25.	Zappone dott. Giovanni, coniugato e padre di una figlia	»	47,66	»
26.	De Sario dott. Vincenzo	»	47,65	»
27.	Cesari dott. Ariodante	»	47,50	»
28.	Pollastri dott. Cesare	»	47,49	»
29.	Gianuizzi dott. Cesare	»	47,23	»
30.	Mosso dott. Giuseppe	»	47,03	»
31.	Gorni dott. Romano	»	46,82	»
32.	Fontanini dott. Fosco Giorgio	»	46,70	»
33.	Vallini dott. Luigi Iso	»	46,45	»
34.	Mura dott. Faustolo	»	46,43	»
35.	Bombarda dott. Walter	»	46,42	»
36.	Mantovani dott. Umberto	»	46,00	»
37.	Signinolfi dott. Luigi	»	45,96	»
38.	Dal Bianco dott. Giovanni	»	45,48	»
39.	Lepore dott. Salvatore, coniugato	»	45,28	»
40.	Negri dott. Ernestino	»	45,28	»
41.	Vescogni dott. Stellio	»	45,26	»
42.	Sangiorgi dott. Giovanni Maria	»	45,10	»
43.	Gilli dott. Guido	»	45,01	»
44.	Della Casa dott. Vinicio	»	45,00	»
45.	Guastalla dott. Orlando	»	44,90	»
46.	Ferlini dott. Giovanni	»	44,82	»
47.	Righi dott. Luciano	»	44,70	»
48.	Romanini dott. Sanzio	punti	44,20	su 100
49.	Vamberti dott. Vittorio	»	44,00	»
50.	Foschini dott. Achille	»	43,98	»
51.	Garbellini dott. Ducio	»	43,96	»
52.	Rossi dott. Giovanni Maria	»	43,81	»
53.	Spalla dott. Pietro	»	43,63	»
54.	Natali dott. Eolo	»	43,62	»
55.	Ruffini dott. Mario Renato	»	43,58	»
56.	Alberti dott. Italo	»	43,54	»
57.	Fioritti dott. Giuseppe	»	43,16	»
58.	Marangon dott. Tarcisio	»	43,15	»
59.	Melacini dott. Emilio	»	43,02	»
60.	Melloni dott. Giorgio	»	43,00	»
61.	Nicolussi dott. Giovanni	»	42,94	»
62.	Bovo dott. Tonino	»	42,63	»
63.	Chiavacci dott. Osvaldo	»	42,60	»
64.	Checchi dott. Davide	»	42,50	»
65.	Melandri dott. Biagio	»	42,08	»
66.	Bonazzoli dott. Remo	»	42,06	»
67.	Ercolani dott. Oreste	»	41,69	»
68.	Antonon dott. Alberto	»	41,64	»
69.	Vanni dott. Romeo	»	41,45	»
70.	Bianchi dott. Marco, coniugato	»	41,36	»
71.	Chiarelli dott. Gabriele	»	41,36	»
72.	Talamonti dott. Adelchi	»	41,20	»
73.	Fraccaro dott. Antonio	»	41,13	»
74.	Legnani dott. Filippo	»	41,10	»
75.	Ferlini dott. Antonio	»	40,50	»
76.	Giovannini dott. Giorgio	»	40,48	»
77.	Barboni dott. Antonio	»	40,35	»
78.	Galuppi dott. Alceo	»	39,40	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Ferrara, addì 21 maggio 1956

Il prefetto: GIURA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nei Comuni della Provincia alla data del 30 novembre 1954;

Viste le domande dei concorrenti, dalle quali risultano le sedi da ciascuno richieste in ordine preferenziale;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (modificato dall'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854) e l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche rispettivamente indicate a fianco:

1) Roccati dott. Paris, Porotto;
2) Bagni dott. Corrado, Berra;
3) Montemezzo dott. Giuseppe, Porto Garibaldi;
4) Toni dott. Osvaldo, Goro-Gorino;
5) Amadio dott. Silvano, Massenzatica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Ferrara, addì 21 maggio 1956

Il prefetto: GIURA

(2557)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.